

STATUTO
Associazione Italiana per lo studio della fantascienza e del fantastico
(AISFF)

Art. 1

1. L'Associazione Italiana per lo Studio della Fantascienza e del Fantastico (AISFF) ha lo scopo di promuovere in Italia:

- la ricerca e la diffusione della fantascienza e del fantastico in tutte le sue manifestazioni (dalla letteratura ai media, dai fumetti ai *graphic novel*, dalla pubblicità ai video) e in tutte le lingue;
- la collaborazione, a livello didattico e scientifico, dei docenti e degli studiosi italiani e stranieri che operano nel campo degli studi sulla fantascienza e sul fantastico;
- mantenere rapporti con le analoghe associazioni ed istituzioni di altri Paesi.

Ha altresì lo scopo di promuovere periodicamente convegni, seminari e corsi relativi alla fantascienza e al fantastico e di stimolare occasioni di scambi interdisciplinari all'università o presso altre sedi qualificate.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2

1. La sede legale dell'Associazione e la sede operativa sono presso il domicilio individuato dal Presidente.

Art. 3

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali che ogni socio è tenuto a versare annualmente nella misura deliberata dall'Assemblea;
- 2) dai contributi o sovvenzioni di enti pubblici o privati;
- 3) da ogni altro provento che pervenga per donazione, legato, lascito, contributo, ovvero per disposizione di legge od altro.

2. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione : a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente.

Art. 5

1. Sono soci ordinari gli studiosi italiani o stranieri che presentino domanda di ammissione all'Associazione controfirmata da due soci ordinari. La domanda deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Sono soci onorari dell'associazione gli studiosi di chiara fama operanti nel campo della fantascienza e del fantastico. I nominativi vengono proposti dal Presidente dell'Associazione al Consiglio Direttivo. Essi devono essere approvati dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I soci onorari godono del diritto di voto.

3. E' motivo di decadenza dalla qualità di socio il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi.

Art. 6

1. L'Assemblea dei soci si compone dei soci onorari e dei soci ordinari. Hanno diritto di voto i soci che hanno regolarmente versato le quote sociali.

2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta del Consiglio Direttivo e dietro convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei soci ordinari.



3. L'Assemblea approva i conti preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo e la relazione annuale del Presidente, elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente, stabilisce la quota sociale annua, delibera sull'indirizzo e sui programmi dell'Associazione, provvede alle modifiche dello Statuto. Essa è altresì competente per deliberare l'eventuale esclusione del socio per gravi motivi.

4. L'esercizio del diritto di voto può essere delegato, per iscritto, a un altro socio. Non può essere delegato più di un voto allo stesso socio.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza, da un membro del Direttivo, scelto dal presidente. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

6. L'Assemblea annuale dei soci può essere convocata per posta elettronica e/o effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'AISFF. Per quanto non previsto nel presente statuto, le delibere sono adottate ai sensi dell'articolo 21 del codice civile.

Art. 7

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, e da sei soci AISFF ordinari e attivi presenti all'assemblea nella quale si svolge l'elezione.

2. Le sue riunioni sono valide con la presenza del presidente più almeno due terzi dei suoi membri.

3. In caso di sua assenza, il presidente delega a rappresentarlo il più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo indicazioni contrarie nel presente statuto. Ogni membro ha diritto a un voto.

5. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni solari, a partire dall'1 gennaio dell'anno di inizio del mandato fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, e si riunisce, su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, e in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6. Il Consiglio Direttivo delibera sulle direttive generali e sui programmi di attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione; predispone i conti preventivi e quelli consuntivi; delibera sugli acquisti, le alienazioni, le locazioni, etc.; gestisce i fondi dell'Associazione; delibera sull'ammissione dei soci ordinari e onorari e dichiara decaduti i soci per morosità.

Art. 8

1. Il Presidente, eletto per un triennio tra i soci, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, coordina le attività dell'Associazione, ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e la corrispondenza, vigila sull'osservanza dello statuto.

2. Il Presidente può essere eletto per più mandati consecutivi.

Art. 9

1. Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, esegue le delibere degli organi collegiali.

2. Il Tesoriere, in collaborazione con il presidente e il segretario, cura la riscossione delle quote associative, dispone l'erogazione delle spese secondo i mandati del Consiglio Direttivo e prepara il bilancio.

3. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Le due cariche possono essere cumulabili.

Art. 10

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Presidente dell'Associazione dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci con maggioranza della metà dei voti su proposta del Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La liquidazione sarà compiuta secondo le norme di legge.



Art. 11

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei presenti, purché pari almeno alla metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 12

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Orlando Palusci

Paolo Senefelt

Kimball

